

COMUNE DI MARSICOVETERE

PROVINCIA DI POTENZA

VERBALE N. 60 del 18/12/2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE AL 31/12/2022 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL DIRETTE O INDIRETTE, COME DISPOSTO DALL'ART. 20 DEL D.LGS.19/8/2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16/6/17 NR. 100.

Il sottoscritto Dott. Luciano SALERNO Revisore Unico nominato con delibera dell'organo consiliare n.63 del 28/12/2021; ricevuta in data 18/12/2023 la relazione tecnica a firma della Responsabile del Servizio Finanziario di codesto Comune, Dott.ssa Giuseppina Marsicano, avente ad oggetto: "RICOGNIZIONE AL 31/12/2022 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DIMARSICOVETERE DIRETTE O INDIRETTE, COME DISPOSTO ART. 20 DEL D. LGS.19/8/2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16/6/17 NR. 100. APPROVAZIONE . PROVVEDIMENTI", sulla quale il revisore unico dei conti, è tenuto a rendere il parere di competenza ai sensi dell'art.239,1° comma lettera b) punto n.2 del .D. Lgs267/200 e s.m.i..

RILEVATO

- che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n.100 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente un'analisi complessiva delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette;

TENUTO CONTO

- che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 c.2 del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4,c.2 T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art.20. c.2 T.U.S.P. ;
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;



- 23 c) partecipazioni in società' che svolgono attività' analoghe o similari a quelle svolte da altre società' partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità' di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità' di aggregazione di società' aventi ad oggetto le attività' consentite all'articolo 4.

CONSIDERATO

- altresì' che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO

- che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art.3 bis, D.L. n.138/2011 e s.m.L anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Miglionico e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedura ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
 - ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO

che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art.24 c.L. T.U.S.P.

DATO ATTO

- che dalla ricognizione effettuata alla data del 31/12/2022 emerge che l'Ente detiene le seguenti partecipazioni:



SOCIETA'	VALORE NOMINALE	TIPOLOGIA SOCIETARIA	ATTIVITA'	FONDO DI DOTAZIONE/CAPITALE SOCIALE
Acquedotto Lucano SPA	€ 0,44%	S.P.A.	Servizio idrico integrato	21.573.764,00
GAL LUCANIA INTERIORE S.r.l.	Quota del fondo consortile € 4.513,00	Società consortile a responsabilità limitata	Gestione Leader	200.000,00
Gal Akiris	Quota del fondo consortile € 500,00(perc. 0,50%)	Società consortile a responsabilità limitata	Gestione Leader	100.000,00 (Ente strumentale partecipato in liquidazione)

VERIFICATO

- quanto disposto dal citato art.24 T.U.S.P., che non ricorre il caso per l'individuazione delle partecipazioni da alienare, in quanto l'Ente detiene esclusivamente quelle sopra evidenziate.

VISTO

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal responsabile dell'Area Economico -Finanziario e in ordine alla regolarità tecnica espressa dal responsabile dell'Area Amministrativa.

ESPRIME

parere favorevole RICOGNIZIONE AL 31/12/2022 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

Senise, 18/12/2023

IL REVISORE UNICO
SALERNO DOTT.LUCIANO

